



COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE . 42

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per la tassa occupazione suolo pubblico ed aree pubbliche (Tosap). Anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **nove** del mese di **marzo** alle ore **9,30**, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PIZZORNO	Pietro	Sindaco	SI
MINETTI	Daniela	Vice Sindaco	SI
DECIA	Mirco	Assessore	SI
MANCONI	Andrea	Assessore	SI
REBORA	Sabina	Assessore	SI

Partecipa il Dott. Giovanni PUCCIANO, Segretario Comunale.

Il sig. Pietro PIZZORNO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per la Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP). Anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le tariffe vigenti relative alla TOSAP;

RILEVATO che le tariffe in argomento sono ancora congrue;

RITENUTO pertanto opportuno confermare le tariffe attualmente in vigore;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, ex art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal responsabile del servizio;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal responsabile del servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2019, le tariffe relative alla TOSAP, come da prospetto allegato;

DI DARE ATTO che il termine per il pagamento annuale della tassa dovuta per le occupazioni permanenti è quello stabilito a norma di legge;

DI DICHIARARE la presente, con separata ed apposita votazione unanime, immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pietro PIZZORNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

12 MAR. 2019

per quindici giorni consecutivi.

N. 2330-105 Reg. A.P.

Il Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco PASTORINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO
Dot. Lara GIACCHIELLO

Li, 12 MAR. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del regolamento):

- | | | |
|-----|-----------|--------------------|
| I. | Categoria | 26,34 euro per mq; |
| II. | Categoria | 13,17 euro per mq; |

B. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 7 - comma 1 del regolamento):

- | | | |
|-----|-----------|-------------------|
| I. | Categoria | 8,78 euro per mq; |
| II. | Categoria | 4,39 euro per mq; |

C. Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 7 - comma 2 del regolamento):

- | | | |
|-----|-----------|-------------------|
| I. | Categoria | 7,90 euro per mq; |
| II. | Categoria | 3,95 euro per mq; |

D. Occupazioni con conduttore, scavi e impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 10 - comma 1 del regolamento):

- | | | |
|----|--|-------------|
| I. | Categoria: | |
| | per ogni chilometro lineare o frazione | 258,23 euro |

- | | | |
|-----|--|-------------|
| II. | Categoria: | |
| | per ogni chilometro lineare o frazione | 129,11 euro |

E. Occupazione con conduttore, cavi e impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10 - comma 7 del regolamento):

0,65 euro per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa annua dovuta non può essere inferiore a 516,46 euro.

F. Occupazioni con seggiovie e funivie (art.10 - comma 4 del regolamento):

72,30 euro per i primi cinque chilometri;

10,33 euro per ogni chilometro o frazione eccedente i primi cinque chilometri;

G. Occupazione del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art.11 del regolamento):

a) 1^ categoria 46,48 euro

b) 2^ categoria 23,24 euro

La tassa annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 11 - commi da 3 a 6 del regolamento

H. Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili (art. 11 - comma 7 del regolamento):

centro abitato, tassa annuale 15,49 euro cadauno

zone limitrofe, tassa annuale 11,36 euro cadauno

frazioni, sobborghi e zone periferiche, tassa annuale 7,75 euro cadauno

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni permanenti.

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo della tassa, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - comma 5 del regolamento);

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo della tassa con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati (art. 6 - comma 5 del regolamento);

2 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) occupazioni del suolo in genere (art. 8 – commi 1 e 2 – del regolamento):

tariffa giornaliera

- | | | |
|-----|-----------|-------------------|
| I. | categoria | 1,03 euro per mq; |
| II. | categoria | 0,52 euro per mq; |

B. Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma – del regolamento);

tariffa giornaliera

- | | | |
|-----|-----------|-------------------|
| I. | Categoria | 1,24 euro per mq; |
| II. | Categoria | 0,62 euro per mq; |

C. Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma 5 del regolamento):

tariffa giornaliera

- | | | |
|-----|-----------|-------------------|
| I. | Categoria | 0,21 euro per mq; |
| II. | Categoria | 0,10 euro per mq; |

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo della tassa, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq (art. 6 – 5* comma del regolamento).

D. Occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 – comma 2 del regolamento):

tariffa giornaliera

- | | | |
|-----|-----------|-------------------|
| I. | Categoria | 0,34 euro per mq; |
| II. | Categoria | 0,17 euro per mq, |

E. Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune (art. 8 – comma 6 del regolamento):

tariffa giornaliera

I.	Categoria	0,69 euro per mq;
II.	Categoria	0,34 euro per mq;

F. Occupazioni con tende e simili (art. 8 – comma 3 del regolamento):

tariffa giornaliera

I.	Categoria	0,34 euro per mq;
II.	Categoria	0,17 euro per mq;

G. Occupazioni temporanee del soprassuolo con conduttore, cavi ed impianti in genere (art. 10 – comma 6 – del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedente tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento.

a) di durata non superiore a 30 giorni:

I.	Categoria	15,49 euro
II.	Categoria	15,49 euro

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:

I.	Categoria	20,14 euro
II.	Categoria	20,14 euro

c) di durata superiore a 90 giorni, ma non a 180 giorni:

I.	Categoria	23,24 euro
II.	Categoria	23,24 euro

d) Di durata maggiore a 180 giorni:

I.	Categoria	30,99 euro
II.	Categoria	30,99 euro

**DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRA ELENcate,
RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G);

per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G); tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui all'allinea precedente (art. 8 - comma 9 del regolamento).

le tariffe di cui alle precedenti lettera A), B), D), F), sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 8 - comma 5 del regolamento);

sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni esercitate temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 8 - comma 5 del regolamento);

le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento (8 - comma 7 del regolamento);

le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - comma 5 del regolamento);

per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento (art. 8 - comma 8 del regolamento).